

DANNO AMBIENTALI E «RIMEDI DI DIRITTO CIVILE»: VERSO IL SUPERAMENTO DELLA COMPENSAZIONE «PER EQUIVALENTE»?

Nota del s.c. ALESSANDRO D'ADDA (*)

(Adunanza del 28 giugno 2018)

SUNTO. – Il saggio indaga gli spazi del risarcimento in natura del danno ambientale e la progressiva residualità della mera compensazione per equivalente pecuniario nell'area dell'illecito ambientale.

ABSTRACT. – The article deals with the role of the restitutio in integrum in case of environmental damage and the residual room for the monetary compensation in this field.

Tradizionalmente, il Diritto Civile ha legittimato una risposta risarcitoria all'illecito ambientale: si può dire anzi che la storia del “diritto civile ambientale” è da sempre stata interna al contesto del sistema aquiliano – e quindi delle regole del risarcimento del danno da fatto illecito – pur modulandosi secondo canoni di evidente, e tipizzata, specialità.

In verità, si potrebbe correggere questa prima impressione rilevando come il settore dell'illecito ambientale è anche quello in cui, sin dall'origine, si è marcatamente manifestata la sensibilità per i rimedi risarcitori in forma specifica, nonché per le esigenze inibitorie e preventive (attraverso sia azioni inibitorie “pure” sia di cessazione dell'illecito già instaurato).

Tuttavia, da un lato, la riparazione in natura – nell'ordinamento ita-

(*) Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy.
E-mail: alessandro.dadda@unicatt.it

liano regolata dall'art. 2058 cod. civ. – continua a profilarsi come rimedio schiettamente risarcitorio, e quindi – contro suggestioni ermeneutiche risalenti agli ultimi due decenni del '900 – non in grado di fondare in via generale ed atipica rimedi inibitori a carattere preventivo.

Dall'altro, anche recenti sono le perplessità circa una immediata portata “creativa” del *principio di precauzione* – di cui oggi all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – quale fonte di un'inibitoria di portata generale. Il civilista è infatti abituato, quando pensa al principio di precauzione, a ragionare nella logica di uno strumento inibitorio limitato a casi specifici, secondo l'antico paradigma della *cautio damni infecti* e della *operis novi nuntiatio* di origine romanistica, e si rivela meno aperto, quanto meno nella prospettiva tradizionale, a individuare uno strumento di tutela inibitoria atipica, evidentemente sotteso al principio di precauzione.

Pare così trovare conferma una certa quale ripartizione di competenze tra l'area della tutele pubblicistica e privatistica del bene ambiente: la prima più orientata ad una significativa recezione del principio di precauzione, anche in ragione della propensione culturale dello studioso del diritto amministrativo e del sistema dei rimedi ivi operante; la seconda più volta a valorizzare la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.

Certo, anche nella civilistica il percorso è in decisa evoluzione, e lo è già da più di un decennio; senza contare che il codice dell'ambiente oggi legittima numerose fattispecie inibitorie di carattere tipico, seppure sovente affidate all'area che potremmo definire “pubblicistica”; ma la tradizione prudente evocata – che continua a trovare linfa nella persistente preoccupazione logico dogmatica del civilista – quanto meno fornisce una spiegazione all'atteggiamento circospetto circa l'operatività di una inibitoria generale ed atipica, e quindi, stando alle questioni qui indagate, in ordine all'operare del principio di precauzione in ambito civilistico.

Ma veniamo allora ad indagare l'operatività del rimedio più nettamente di natura civilistica, quello risarcitorio, nell'area del danno ambientale. Perché anche a questo riguardo molteplici e complessi sono le questioni che si sono poste all'attenzione dell'interprete negli ultimi anni.

A cominciare dalla nozione di danno all'ambiente risarcibile.

A questo riguardo talora si contesta l'idea di *materialità* tradizio-

nalmente riconnessa al danno all'ambiente – ed i corollari applicativi, generalmente estensivi dell'area del danno risarcibile, che ne seguono, atteso che il danno materiale è per sua natura tangibile e non evanescente – anche evocando il carattere per sua natura “antropico” del pregiudizio ambientale.

In effetti, specie quando si faccia questione delle azioni del cittadino che lamenti un pregiudizio individuale ed “isolabile”, per via della lesione della salubrità ambientale, la denuncia di una “materialità eterea” del danno all'ambiente coglie nel segno.

Eppure, a ben vedere, l'ossimoro appena evocato non sempre trova spazio – ed anzi lo trova solo rispetto a casi limite – nell'area del danno ambientale.

Anzi – in tempi in cui viepiù si invocano, con buona pace delle *caves* parigine degli anni '50 del '900, pregiudizi esistenziali ovvero danni *in re ipsa* o presunti – la dimensione tangibile del danno all'ambiente, quanto meno del danno all'ambiente nella titolarità delle azioni del Ministero dell'Ambiente, rassicura quanto alla consistenza del pregiudizio risarcibile, e quindi alla “meritevolezza” della tutela risarcitoria.

La constatazione circa la materialità del danno da alterazione della risorsa ambientale consente di avanzare nella riflessione sull'atteggiarsi dei meccanismi risarcitori del danno all'ambiente: infatti il modello risarcitorio “primario” del danno materiale è, o dovrebbe essere, quello del risarcimento del danno in forma specifica.

E non è un caso che quello dei rapporti tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente sia tema cruciale, e da sempre, nell'indagine sugli strumenti di tutela avverso il danno all'ambiente.

Come dimostrano anche i recenti e plurimi interventi normativi sul c.d. codice dell'ambiente – da ultimo quello del 2013, modificativo dell'art. 311 del D.lgs. 152 del 2006 e peraltro sollecitato da procedure di infrazione avviate dall'Unione europea – che vanno esattamente a spostare il baricentro rimediale dalla tecnica risarcitoria per equivalente a quella in forma specifica e possono avere effetti operativi dirompenti sui nostri temi.

Ma è necessaria, al riguardo, una agile digressione, insieme sistematica e di ricostruzione delle scelte di diritto positivo che si sono succedute, per intendere la portata della vicenda.

Il risarcimento in forma specifica nel sistema “ordinario” della

responsabilità civile italiano – ma anche tedesco e francese per restare alle aree di *civil law* – è sempre stato un rimedio un po' "in disparte", e dalla portata operativa ridotta.

È vero che, stando ai dettati giusnaturalistici, quello in natura doveva essere il "vero" risarcimento – come enfaticamente rilevavano civilisti a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento – eppure, nei fatti, dietro le declamazioni, gli spazi per la riparazione in natura rimanevano residuali; anche in ragione delle evidenti difficoltà operative del rimedio, rispetto al modello del risarcimento per equivalente, che ha ad oggetto la somma di denaro che compensa la perdita patrimoniale subita dal danneggiato.

Ciò spiega perché quando il codificatore del 1942 – superando la tradizione del *Code civil* francese, penetrata nel codice del 1865 – ha regolato, all'articolo 2058, il risarcimento in forma specifica, ne ha chiaramente subordinato l'area operativa al risarcimento per equivalente, ammettendo il rimedio in natura solo dietro la scelta del danneggiato, e quando esso risulti, oltre che possibile, non eccessivamente oneroso per il danneggiante, rispetto ai costi della riparazione per equivalente pecuniario. Del resto, alla stessa stregua, anche i §§ 249-251 del BGB tedesco, che pure in prima battuta sembrano affermare la primazia del risarcimento in forma specifica, ne subordinano l'operatività a considerazione di efficienza economica del rimedio (che potrebbe rivelarsi di difficile attuazione, ovvero eccessivamente oneroso).

Ora, poiché come si è detto la responsabilità civile per danno all'ambiente è in via sistematica inquadrata nel modello aquiliano, la tradizionale residualità della riparazione in natura costituisce un problema: il danno all'ambiente è danno materiale, ed inoltre il bene leso merita evidentemente una reintegrazione in natura delle risorse ambientali alterate e non la mera compensazione mediante risorse pecuniarie.

Di qui la necessità di superare siffatte strettoie applicative nella nostra area: la storia, anche normativa, della responsabilità per danno all'ambiente dà conferma di un siffatto percorso.

Il primo intervento normativo rilevante in materia è la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente; ebbene, già in tale contesto di disciplina il legislatore fornisce una risposta in ordine agli spazi di operatività del risarcimento in natura nel settore del danno all'ambiente. Si tratta certo di una risposta timida, ma ai sensi dell'otta-

vo comma dell'art. 18 della legge il risarcimento in forma specifica si prospetta finalmente come rimedio primario nell'area dell'illecito ambientale; quanto meno, il ripristino dei luoghi non è più subordinato al limite dell'eccessiva onerosità di cui dell'articolo 2058 e deve invece essere "disposto" ogni qual volta sia possibile.

Il punto è che, nella prassi operativa, una siffatta scelta di primazia è rimasta sulla carta: la tentazione di una (più) comoda riparazione per equivalente è infatti quasi irresistibile, per il danneggiato che chiede il risarcimento (che, si rammenti, è lo Stato per il tramite del Ministero dell'Ambiente), e per il giudice chiamato a dare contenuto alla condanna risarcitoria (per cui è più agevole quantificare una condanna risarcitoria piuttosto che stabilire nel dettaglio attività di ripristino). E del resto il sesto comma del medesimo articolo fornisce analitiche indicazioni a presidio della quantificazione della condanna per equivalente; e non deve stupire che proprio queste ultime sono state viste dall'interprete come la reale innovazione – operante però sul piano della tecnica risarcitoria *per equivalente* – apportata dall'art. 18 della legge 349 alla disciplina ordinaria della responsabilità aquiliana.

I criteri di quantificazione in tal guisa declinati dal legislatore del 1986, come è noto, risultano nitidamente improntati a finalità sanzionatorie; quasi a disegnare un sistema della responsabilità civile e ambientale "all'inseguimento", anche nei profili civilistici, di logiche sanzionatorie penalistiche, repute centrali nella repressione dell'illecito ambientale.

Operativamente, ne è seguita una prassi giudiziale di condanne al risarcimento per equivalente – peraltro a prescindere da una necessaria destinazione delle somme risarcite alla reintegrazione della salubrità ambientale – quantificate in termini assai gravosi, ma prive, appunto, di portata immediatamente "restitutoria" dei beni ambientali distrutti ovvero alterati.

Ebbene, è in quest'ambito – ed allo scopo di allargare gli spazi della tutela specifica del pregiudizio all'ambiente – che interviene la Direttiva 2004/35/CE in tema di risarcimento del danno ambientale, i cui contenuti trovano recezione nel titolo sesto del cosiddetto Codice dell'Ambiente, vale a dire nel Decreto Legislativo 152 del 2006.

La parte sesta del decreto legislativo contempla così, questa volta, un congegno di rimedi preventivi dalla larga portata, che peraltro si

affianca ad altre tecniche di reintegrazione, regolate in altre parti del “codice”, di natura sovente pubblicistica. Inoltre, anche le disposizioni più nitidamente risarcitorie del “codice” confermano il ruolo cruciale, e primario, del rimedio in natura nell’area del pregiudizio all’ambiente. In particolare, a questo riguardo, l’art. 311, sin nella sua versione originaria, stabilisce che (comma 1), il Ministro dell’ambiente agisce “*per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale*”; ed il capoverso soggiunge che chi “*arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato*”.

Con il che, però, la residualità del risarcimento per equivalente non è ancora definitivamente guadagnata: troppo larghe le maglie ancora lasciate dal legislatore, e gli spazi per ritenere il risarcimento per equivalente un’alternativa praticabile al ripristino. Tanto più che la tentazione di accedere al risarcimento pecuniario, per le diverse ragioni già dianzi evocate, può rendersi incontenibile.

Per un verso, anche in ragione dell’assenza di un efficace vincolo di destinazione delle somme risarcite, la condanna pecuniaria si potrebbe rivelare strumento per “fare” finanza pubblica; per altro verso la maggiore facilità, per l’operatore (ma anche per il giudice, l’avvocato) di misurare il risarcimento in termini pecuniari, induce sovente a ripiegare, anche nel vigore delle legge del 2006, nella direzione di condanne pecuniarie. Talora, peraltro, di portata particolarmente gravosa.

Le ragioni tecniche di tali esiti sono state diverse: in primo luogo l’originaria portata non retroattiva della disciplina nazionale del 2006 (la Direttiva comunitaria aveva lasciato libertà ai legislatori nazionali, al riguardo) che, per il frequente caso di inquinamenti storici di siti contaminati, ha determinato la riespansione della disciplina a vocazione (pecuniaria e) sanzionatoria del 1986. In ogni caso, i persistenti spazi di operatività, tenuti fermi anche dall’art. 311 del D. lgs. 152/2006 nella sua originaria versione, del rimedio per equivalente nei casi di impossibilità e di eccessiva onerosità del rimedio riparatorio in natura.

Di qui l’avvio nel 2008 di una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato Italiano da parte della Comunità Europea e poi – con l’art. 5 bis della legge 166 del 20 novembre 2009 – l’affermazione della retroattività della nuova disciplina risarcitoria, obliterando ogni spazio

di rinnovata operatività della disciplina del 1986; nonché la formulazione di un nuovo testo dell'art. 311, più orientato a consolidare rimedi strettamente riparatori, ed ad isolare come nettamente residuali i rimedi compensativi.

La disposizione, a questo stadio, al proprio capoverso obbliga così il danneggiante: *“all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto”*. L'enfasi sul ripristino è quindi certo più marcata rispetto al testo originario, e soprattutto – qui la “novella” del 2009 raccoglie le sollecitazioni comunitarie – deciso è il riferimento alle misure specifiche ulteriori rispetto a quelle primarie, che rappresentano una delle scelte più innovative della direttiva sulla strada dell’affermazione di effettivi ripristini dell’ambiente.

Tuttavia le prudenze del legislatore non sono sopite neppure dal nuovo testo dell'art. 311, se è vero che la seconda parte del capoverso del medesimo articolo dispone che *“Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317, comma 5»*.

È proprio una previsione siffatta, che mette fuori gioco le misure riparatorie “speciali”, tra l’altro, quando siano onerose, a rinnovare la tentazione del risarcimento pecuniario.

Di qui nel 2012 una nuova procedura comunitaria d’infrazione e – con l’art. 25 della legge 6 agosto 2013, n. 97 – l’ulteriore riformulazione dell’art. 311 del “Codice dell’ambiente”, questa volta assai più nettamente orientato a non porre limiti alle misure ripristinatorie: *“Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell’allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione di cui all’allegato*

3 *alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti*” (cioè le misure di ripristino primario, complementare o compensativo”) mentre ogni riferimento ai limiti connessi al costo di tali misure viene soppresso.

All'esito di un siffatto, accidentato, percorso, gli strumenti di riparazione specifica del danno ambientale guadagnano allora consistenza, e non sono sacrificati neppure quando si rivelino significativamente onerosi: in particolare l'eccessiva onerosità, non costituisce più – a differenza di quel che occorre nel modello dell'art. 2058 c.c., ed occorreva pure nelle precedenti formulazioni dell'art. 311 – un limite alla reintegrazione in natura del danno all'ambiente.

Certo, resta la necessità che un rimedio in natura sia possibile, cioè naturalisticamente prospettabile.

Ma, per tale evenienza, la possibilità di attingere, in linea con le indicazioni comunitarie, ad una pluralità di misure di ripristino consentite al giudice una scelta tra un ampio numero di possibili misure ripristinatorie.

Così, se la riparazione primaria, che reintegra in via diretta la risorsa alterata secondo i canoni classici del risarcimento in forma specifica, costituisce il rimedio prioritario e “di partenza”, quando essa si riveli naturalisticamente impraticabile, il giudice ha la facoltà di attivare altre misure “in natura”, le riparazioni c.d. complementari.

Le complementari sono misure che consentono di ottenere “*se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie*” (cfr. l'Allegato 3 del d. lgs. 152 del 2006): se quindi è impossibile reintegrare il sito contaminato la condanna ha ad oggetto attività che consentano l'introduzione di nuove risorse ambientali (alberi, specie animali, etc.) in un sito diverso, magari prossimo a quello contaminato ma non “sanabile”.

Inoltre è sempre praticabile altresì la riparazione compensativa che, invece, mira “*a compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali*”, che si registra nella pendenza dell'esecuzione di misure per il ripristino: anche siffatte misure legittimano peraltro l'introduzione di nuove risorse ambientali per riparare il danno che si è prodotto per la mancata fruizione del bene compromesso nelle more del ripristino “principale” (sia esso primario ovvero complementare).

In definitiva, il progressivo affinamento delle tecniche volte ad

assicurare una reintegrazione effettiva delle risorse ambientali consente di disegnare uno spazio viepiù residuale per la riparazione per equivalente (anche atteso che nell'ipotesi, regolata dall'art. 311, comma 2, ultima parte, di omissione delle misure riparatorie, la condanna pecuniaria ha ad oggetto i costi delle attività necessarie a realizzare le misure di riparazione omesse, e pertanto si configura come qualitativamente diversa da un mero risarcimento pecuniario, senza vincolo di destinazione all'implementazione di risorse ambientali).

Per altro verso, anche la "riforma" del 2013 conferma la portata retroattiva della disciplina riparatoria in esame, ribadendo la scelta come visto già operata nel 2009 con la previsione dell'art. 303 comma 1, lett. *f* del d.lgs. 152. Anche se talora tra gli interpreti si discute se, attesa la nuova formulazione dell'art. 313 comma 3, la retroattività operi oggi anche per le condotte inquinanti verificatesi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 152. del 2006.

Due ultime considerazioni, per concludere.

Ci si può (e deve) domandare, all'esito di un siffatto processo di evoluzione di disciplina, quale sia oggi, anche alla luce della prassi giurisprudenziale, lo "stato dell'arte" delle vicende sin qui delineate.

In proposito si deve segnalare che la giurisprudenza della Cassazione, con pronunce del 2015 (Cass. 6 maggio 2015, nn. 9012 e 9013, in *Danno e resp.* 2016, p. 638 e ss.) e poi del 2017 (Cass. 4 aprile 2017, n. 8662, in *Corr. Giur.*, 2018, p. 31 e s.) sembra avere preso atto della riforma del 2013 e degli esiti innovativi sollecitati dall'Unione europea. Così, in primo luogo, ne ha dato una lettura solidamente retroattiva, mettendo fuori gioco la disciplina dell'articolo 18 della Legge dell'86, ovvero dell'art. 2043 cod. civ. (per fattispecie anteriori finanche al 1986).

Una siffatta applicazione retroattiva dovrebbe allora finire per cancellare gli esiti dei giudizi di primo e di secondo grado – e quindi le pesanti condanne risarcitorie a cui avevamo fatto riferimento – sin qui conclusisi con l'applicazione di regole estranee agli attuali assetti.

Il giudice dovrebbe infatti, a questo punto, rideterminare la condanna riparatoria "costruendo" la misura primaria, ovvero quella complementare più adeguata. Se questa è la prospettiva all'orizzonte, è però chiaro come essa ridisegni il giudizio civile per danno all'ambiente, che si modulerà in senso oramai squisitamente tecnico: giudici ed avvocati non

potranno che demandare finanche l'originaria formulazione del rimedio a consulenti, non chiamati solo alla quantificazione del danno ma, in radice, alla costruzione *ex ante* della condanna risarcitoria. Sicché, questo è un po' il paradosso della vicenda, la giusta enfasi sulla centralità della riparazione in natura, ed il superamento di prassi di condanne pecuniarie tanto gravose quanto non destinate all'ambiente, lascia aperto l'interrogativo su soluzioni che dovranno essere tutte verificate.

Un'ultima notazione è opportuno svolgere quanto alla natura, parziaria o solidale degli obblighi gravanti su coloro che tengano condotte illecite concorrenti nel produrre un pregiudizio all'ambiente.

È questo un tema centrale per la riflessione del civilista sul danno all'ambiente; e tanto più nell'ipotesi di inquinamento storico, di norma cagionato dal cumularsi di plurime condotte illecite succedutesi negli anni. Non a caso, anche le pronunce del 2015 e del 2017 appena evocate debbono fare fronte alla questione.

Ora, in prima battuta la vicenda sembra dovere essere affrontata attingendo al diritto delle obbligazioni, ed in particolare modo, nel nostro sistema, all'art. 2055 c.c., che regola la solidarietà risarcitoria, assumendo – in linea peraltro con le scelte operate nell'area di *civil law* come di *common law* – che tutti i *tortfeasors* che concorrano nella produzione del danno siano obbligati alla riparazione dell'intero pregiudizio, salve le rivalse nei rapporti interni.

Il punto è che le discipline speciali sul danno ambientale – sin dalla legge 349 del 1986 – derogano a siffatta regola di diritto “comune”, affermando la natura parziaria della responsabilità per danno all'ambiente. E ciò, segnatamente, allo scopo di responsabilizzare ciascuno dei *tortfeasors* e di assicurare che ognuno di essi sia consapevole di dovere rispondere in via immediata di richieste risarcitorie, per la propria parte di responsabilità, nel caso di condotta pregiudizievole per l'ambiente. La deroga al meccanismo della solidarietà è probabilmente più che giustificata; eppure è in qualche modo circoscritta dalla recentissima giurisprudenza della Cassazione (v. ancora Cass. 4 aprile 2017, n. 8662); la quale, per un verso, prende atto delle regole speciali di responsabilità proporzionale; ma nel contempo mette a prova la tenuta della deroga in considerazione delle caratteristiche dell'illecito.

Così, nel caso in cui le condotte illecite dei diversi operatori risultino coordinate – si pensi ai casi di società parte dello stesso gruppo –

la regola di solidarietà dell'art. 2055 c.c. riguadagnerebbe tutto il proprio spazio.

La tesi giurisprudenziale in esame postula così un'area operativa ridotta della disciplina speciale che dispone la parziarietà dell'obbligazione risarcitoria, appunto ripartita *pro quota* tra i plurimi autori delle condotte illecite e dannose. A questa stregua, il dispositivo ordinario di solidarietà, di cui all'art. 2055 c.c., può essere superato per l'ipotesi in cui autonome condotte concorrano nella produzione del pregiudizio all'integrità dell'ambiente, ma non anche nel caso di illeciti coordinati.

In realtà non è del tutto chiaro sulla base di quali indici - di diritto positivo ovvero sistematici - trovino fondamento conclusioni siffatte, limitative della regola, *tout court*, di parziarietà dell'obbligo risarcitorio per danno ambientale.

Tanto più che si potrebbe finanche ritenere che, in radice, lo stesso art. 2055 c.c. postuli sempre un qualche profilo di connessione tra le diverse condotte illecite produttive del danno. Sicché la deroga regolata dalla disciplina speciale si spiegherebbe proprio per tali fattispecie, in cui *ex art. 2055* si imporrebbe la solidarietà, operando invece, sempre ed in ogni caso, la parziarietà nel caso di plurime condotte del tutto indipendenti.

Ma, si ribadisce, anche ragionando secondo l'orientamento tradizionale, che postula invece una solidarietà risarcitoria a largo raggio, non si vede come le discipline speciali della parziarietà possano, in assenza di alcuna indicazione di diritto positivo in tale senso, trovare una così radicale limitazione in via interpretativa.

Del resto, e davvero in conclusione, anche per l'ipotesi di pluralità di illeciti concorrenti - fattispecie evidentemente ricorrente nell'area dell'inquinamento storico - bisogna avere una certa cura nell'affermare la responsabilità "di tutti per il tutto"; un tale esito, atteso che potrebbe essere agevole rinvenire di frequente una qualche forma di coordinamento tra le diverse condotte illecite, potrebbe infatti rivelarsi infine abrogante della scelta di "apporzionamento" della responsabilità operata dalle discipline più recenti in tema di responsabilità civile per danno all'ambiente.

